



Mitt.: 0687935 REGIONE CAMPANIA
del 12/08/2005 ore 11,07
Fascicolo : 2005.XXXIV/1/1.30
Pianificazione e collegamento con le aree generali
di coordinamento



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DIRETTA
RELATIVA ALLA REGIONALIZZAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI
AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE DEL 25 LUGLIO 2003, N° 26

TRA

Il Ministero delle attività produttive, di seguito detto Ministero, con sede in via Molise, 2 00187 Roma (C.F.: 80230390587), legalmente rappresentato dal Direttore generale della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, prof. Roberto Pasca di Magliano

E

la Regione Campania, di seguito detta Regione, con sede in Napoli, via S. Lucia 82, (C.F. 80011990639), legalmente rappresentata dal dott. Antonio Massimo dirigente dell'AGC - 01 - Gabinetto del Presidente;

PREMESSO

- che in data 15 aprile 2003 è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza unificata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle Attività Produttive, le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale;
- che la normativa dei patti territoriali, riconducibile alla disciplina della programmazione negoziata, si è delineata nel tempo sulla base di una successione di atti di normazione primaria e secondaria, fra cui i più rilevanti sono la Legge n.662 del 23 dicembre 1996, la delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, ed il decreto del Ministero del tesoro del 4 agosto 1997, ma che tutto l'intero quadro normativo di riferimento per i patti territoriali, ivi comprese le circolari e le note esplicative ministeriali deve intendersi qui espressamente richiamato;
- che la delibera CIPE n.26 del 25 luglio 2003, disciplina il processo di regionalizzazione dei patti territoriali in essere all'atto di stipula della Convenzione;
- che la Regione assume la responsabilità del coordinamento, della programmazione e delle gestione dei Patti territoriali di propria competenza secondo le modalità indicate nella stessa delibera;
- che a decorrere dalla data di sottoscrizione di apposita Convenzione da stipularsi tra la Regione e il Ministero, secondo lo schema generalizzato di cui all'allegato n.1 della stessa delibera, saranno regolati:



Handwritten signature and initials

- l'entrata in vigore della Convenzione;
 - le procedure di trasferimento delle competenze e della documentazione relativa, con impegno del Ministero a fornire assistenza al trasferimento.;
 - la successione da parte della Regione in tutti i rapporti giuridici in essere, costituiti in capo al Ministero, ivi inclusi quelli esistenti con i soggetti responsabili, i soggetti convenzionati e i soggetti incaricati per l'assistenza tecnica per i Patti oggetto del trasferimento;
 - le modalità con cui il Ministero fornirà le informazioni sullo stato delle procedure amministrative e contabili attivate e in corso e degli altri rapporti giuridici in essere all'atto di stipula della Convenzione;
 - le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie dal Ministero alla Regione, con fissazione di un termine;
 - le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie dalla Regione al Ministero per la quota di competenza del Ministero derivante dal definanziamento dei Patti, e la definizione della destinazione delle stesse;
 - gli aspetti relativi agli effetti di carattere temporale e finanziario prodotti dalla gestione attuale rispetto al processo di passaggio della gestione dei Patti territoriali alla Regione, con particolare riferimento a quanto specificamente previsto nel complemento di programmazione del Programma operativo nazionale (PON) "Sviluppo imprenditoriale locale" 2000-2006;
 - le modalità con cui il Ministero renderà disponibili le somme a valere sulle economie di cui all'articolo 61, comma 9, della legge finanziaria 2003 per la copertura finanziaria delle iniziative imprenditoriali degli undici patti territoriali partecipanti al bando in scadenza il 31 maggio 2000 - le cui istruttorie sono state concluse entro il 28 febbraio 2001, ed in particolare dei sei Patti della Regione Campania approvati in data 27 febbraio 2004;
 - l'impegno della Regione a trasmettere al CIPE una relazione annuale sullo stato di realizzazione della regionalizzazione e dei definanziamenti, nonché sullo stato di avanzamento dei patti;
 - l'impegno della Regione ad assicurare l'immissione dei dati, da parte dei soggetti responsabili, nel sistema di monitoraggio in rete del Ministero.
-
- che la Regione con l'Atto integrativo all'Accordo di Programma sullo Sviluppo Locale sottoscritto in data 6 Aprile 2003 e con delibera n. 2579 del 26 settembre 2003 si è altresì impegnata a garantire la copertura finanziaria delle infrastrutture dei Patti Agricoli e dei sei Patti partecipanti al bando in scadenza il 31 maggio 2000 - le cui istruttorie sono state concluse entro il 28 febbraio 2001;
 - che la Regione con nota del Presidente della Giunta Regionale del 7 gennaio 2004 ha comunicato al Ministero delle Attività Produttive di optare per il regime di gestione diretta dei Patti Territoriali, chiedendo, nelle more che tale decisione fosse formalizzata con apposito atto della Giunta, di attivare un regime transitorio di gestione partecipata dei Patti tra i competenti uffici del Ministero delle Attività Produttive e della Regione Campania;
 - che la Regione con atto della Giunta Regionale n° 594 del 23 aprile 2004, in esecuzione della delibera CIPE 26/03, ha deliberato l'opzione per il regime di gestione diretta di tutte le funzioni di gestione dei Patti Territoriali di propria competenza;



- che la Regione con nota del Presidente della Giunta Regionale del 5 maggio 2004, nel notificare al Ministero delle Attività Produttive la sopraccitata delibera di Giunta Regionale, ha chiesto, al fine di non creare soluzione di continuità ai procedimenti in corso, la proroga del regime transitorio per ulteriori sei mesi;
- che con la stessa nota del 05 maggio 2004, è stato indicato il Servizio 01 – Programmi Locali di Sviluppo-Patti Territoriali del Settore Pianificazione dell’A.G.C. Programmazione Piani e Programmi, quale servizio della Giunta Regionale a cui sono state assegnate le competenze dei Patti Territoriali oggetto di regionalizzazione;
- che il Ministero con nota del 03/06/05, attesa la manifestata ed oggettiva complessità che caratterizza il processo di regionalizzazione nei casi di gestione diretta da parte delle Regioni, convenendo sulla necessità di individuare adeguata risposta amministrativa ed economico-finanziaria alle principali criticità che ostacolano il completamento del processo di regionalizzazione, ha positivamente accolto la richiesta di proroga della Regione, garantendo continuità d’esercizio a tutte le funzioni amministrative di gestione dei Patti fino ad oggi ed a quelle di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti fino al 31/12/04;
- che la Regione con nota del Presidente della Giunta Regionale del 16/02/05 ha richiesto al Ministero delle Attività Produttive ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze di integrare il previsto strumento della convenzione in un procedimento amministrativo più completo ed articolato da definirsi ed attuarsi a mezzo di un Accordo di Programma da sottoscrivere, ai sensi della legge n° 241/90, tra il Ministero delle Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, Regione Campania e Cassa Depositi e Prestiti;
- che il Ministero con nota n° 1128311/GC del 23/02/05 ha condiviso l’iter prospettato per il completamento del processo di regionalizzazione;
- che pur nelle more della sottoscrizione dell’Accordo di Programma di cui sopra, allo scopo di garantire continuità amministrativa ed economica-finanziaria all’attuazione dei Patti oggetto di regionalizzazione, il Ministero e la Regione hanno convenuto di sottoscrivere la presente Convenzione, ai sensi della delibera CIPE 26/03.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Premessa)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. La Regione dichiara di conoscere tutti gli atti normativi, regolamentari, circolari e comunicati di carattere generale emanati dalle amministrazioni pro tempore competenti (**allegato 1**).



ART. 2
(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero e la Regione in ordine al trasferimento delle funzioni di gestione e della documentazione dei Patti territoriali quali individuati nelle schede di cui al successivo ART.4 (**allegato 2**).

ART. 3
(Entrata in vigore e durata)

1. La presente Convenzione, entra in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione, e si intende irrevocabile.

ART. 4
(Trasferimento delle funzioni di gestione)

1. Le funzioni di gestione dei Patti territoriali di cui all'allegato n.2 sono trasferite alla Regione.

2. Le schede allegate alla presente Convenzione forniscono le informazioni sullo stato delle procedure amministrative e contabili attivate e in corso di attuazione, individuando, per ciascun Patto i seguenti elementi:

- estremi di approvazione del Patto con dettaglio degli oneri a carico della finanza Cipe suddiviso per iniziative imprenditoriali e infrastrutture;
- indicazione del soggetto responsabile, del soggetto incaricato per l'istruttoria e per l'eventuale assistenza tecnica con dettaglio degli oneri e stato delle erogazioni al 30.06.2005;
- estremi di approvazione di eventuali rimodulazioni con indicazione dei relativi importi autorizzati, con evidenza della quota accantonata per la copertura degli oneri accessori;
- stato delle erogazioni al 30.06.2005;
- eventuali contenziosi in essere con identificazione e qualificazione di soggetti terzi interessati;

ART. 5
(Trasferimento della documentazione)

1. All'attualità risulta già trasferita alla Regione la documentazione di cui all'unito elenco (**allegato 3**). Il trasferimento della residua documentazione sarà ultimato entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma;
2. Il Ministero si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie affinché detto trasferimento si realizzi nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza operativa.



ART. 6
(Subentro nei rapporti giuridici)

1. A far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Regione subentra al Ministero in tutti i rapporti giuridici in essere con i soggetti responsabili, i soggetti convenzionati e i soggetti incaricati per l'assistenza tecnica, fermo restando che la finanza di ciascun Patto deve intendersi comprensiva anche delle occorrenze necessarie per i compensi relativi alle attività di competenza dei detti soggetti;
2. Il contenzioso in essere alla data di sottoscrizione della presente Convenzione è quello risultante dal relativo elenco (**allegato 4**). Allo scopo di rendere il più agevole e celere possibile il subentro della Regione nella gestione del contenzioso in essere, il Ministero si impegna a fornire tutta l'assistenza necessaria anche successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

ART. 7
(Riprogrammazione delle risorse)


1. La Regione si impegna ad effettuare le riprogrammazioni delle risorse sulla base dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003.
2. Per le iniziative dei Patti territoriali nel settore agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura si applica il disposto dell'articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n.448, come modificato dall'art.4, comma 18, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004).

ART. 8
(Rimodulazione delle risorse)

1. La Regione si impegna, per ciascun Patto, a rimodulare le risorse rese disponibili a seguito di rinunce, revoche ed economie nel rispetto dei criteri di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003.

ART. 9
(Definanziamento delle risorse)

1. Per i patti che non rispettino i requisiti di efficienza di cui all'art.2 lettere b1) e b2) della delibera CIPE n.26 del 25 luglio 2003, la Regione si impegna ad adottare, entro 60 giorni dall'accertamento delle condizioni previste dalla Delibera stessa, gli appositi provvedimenti di definanziamento per gli importi resi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca disposti ai sensi della normativa vigente in materia e per i quali siano decorsi i termini per l'eventuale impugnativa, dandone comunicazione al Ministero.
2. Le risorse rese disponibili a seguito della procedura di definanziamento di cui sopra ove non concorrano alla copertura finanziaria :
 - delle iniziative imprenditoriali dei sei Patti territoriali partecipanti al bando in scadenza il 31 maggio 2000, le cui istruttorie sono state concluse entro il 28 febbraio 2001;
 - degli oneri accessori (oneri accessori, attività di assistenza tecnica dei soggetti responsabili, commissioni Cassa Depositi e Prestiti, oneri soggetti istruttori, contenziosi, etc.) di tutti i Patti trasferiti che eccedono la somma accantonata ai sensi della delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000, nella misura massima del 20% sulle rimodulazioni autorizzate;vengono utilizzate obbligatoriamente all'interno del territorio regionale per il 60% direttamente dalla Regione, per il restante 40% dal Ministero, secondo le modalità di cui al successivo Art. 10.



Art. 10
(Finalizzazione delle risorse definanziate)

1. Le risorse di cui al precedente Art.9 punto 2. potranno essere utilizzate per il 60% direttamente dalla Regione per finanziare:

- azioni di sistema (infrastrutture materiali e immateriali, con esclusione di regimi di aiuto che prevedono agevolazioni alle imprese) a favore dei Patti territoriali per i quali siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 2 lettera b della Delibera CIPE n.26/2003;
- strumenti regionali di sviluppo locale che siano equivalenti, in base a caratteristiche di concertazione sociale e integrazione territoriale degli interventi, assumendo ove opportuno come riferimento la metodologia europea dei patti territoriali per l'occupazione.

2. Il Ministero, d'intesa con la Regione, potrà destinare la quota di propria competenza, oltre che agli strumenti di cui al precedente punto 1. anche ad altri strumenti di programmazione negoziata e ad i interventi territorialmente concentrati, ivi comprese le eventuali azioni di sistema.

Art. 11
(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie relative alla gestione di tutti i Patti, compresi quelli agricoli, oggetto di trasferimento, individuati nell'allegato 2, sono complessivamente quantizzate alla data della sottoscrizione della presente Convenzione in Euro 777.138.551,47;

2. Delle risorse di cui al punto 1. una quota pari a Euro 31.755.064,29 è riferita agli oneri, a valere sulle somme accantonate ai sensi della delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000, nella misura massima del 20% sulle rimodulazioni già autorizzate, per le attività di seguito specificate:

- Contributo di funzionamento ai soggetti responsabili per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996 n.662, come modificato dall'art.43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144;
- Commissione onnicomprensiva dello 0,10% per le erogazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del Decreto del Ministero del tesoro 4 agosto 1997 (G.U. n. 207/1997);
- Oneri per lo svolgimento di attività istruttorie o di supporto e assistenza tecnica;

3. L'ammontare complessivo delle risorse di competenza della Regione, accantonate ai sensi della delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000 per la copertura finanziaria degli oneri accessori alla data del 30 giugno 2005, ammonta a Euro 3.750.114,95;

4. Il Ministero trasferirà alla Regione le risorse di cui al precedente punto 1, al netto delle erogazioni effettuate fino alla data di stipula dell'Accordo di Programma, in favore delle singole iniziative imprenditoriali e infrastrutturali, delle commissioni di accertamento di spesa, dei soggetti responsabili, dei soggetti convenzionati, ivi compresa la Cassa Depositi e Prestiti e dei soggetti incaricati per l'assistenza tecnica, tenendo conto delle somme accantonate ai sensi della delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000 di cui al punto 2.



Art. 12
(Trasferimento e gestione delle risorse)

1. In sede di sottoscrizione dell' Accordo di Programma saranno definiti tempi e modalità di trasferimento delle risorse di cui al precedente articolo.

2. A decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e fino alla data di sottoscrizione del citato Accordo di Programma, il Ministero:

continuerà a garantire senza soluzione di continuità tutte le erogazioni, ivi comprese quelle effettuate per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti;
previa autorizzazione della Regione, curerà formalmente l'espletamento di tutte le attività procedurali e provvedimentali che comportino l'assunzione di impegno di spesa ;
su richiesta della Regione provvederà a rilasciare, per quanto di propria competenza, la necessaria certificazione di spesa per gli investimenti trasferiti a valere sul POR Campania 2000-2006 realizzati nell'ambito dei Patti Territoriali oggetto della presente Convenzione.

3. La Regione curerà formalmente l'espletamento di tutte le funzioni di gestione dei Patti Territoriali.

4. In sede di Accordo di Programma sarà esplicitata la finalizzazione e regolamentato il trasferimento delle risorse di competenza regionale assegnate con delibera CIPE n. 16/2003 al Fondo istituito presso il Ministero per il triennio 2003-2005, a valere sulle risorse di cui agli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, pari a 24,40 Milioni di euro, quali risultano dalla tabella di cui all'allegato 2 della delibera CIPE n.26/2003.

Art. 13
(Patti partecipanti al bando in scadenza il 31/05/ 2000, con istruttorie concluse entro il 28/02/2001)

1. La copertura finanziaria delle iniziative imprenditoriali valutate ancora in essere, relative ai Patti partecipanti al bando in scadenza il 31/05/2000, le cui istruttorie sono state concluse entro il 28/02/2001 determinata in complessivi € 147.261.823,84 , è assicurata come indicato nei DD.MM. di approvazione emanati in data 27.02.2004 e modificati in data 21.12.2004, come segue:

- nella misura massima di € 52.117.581,73 a valere sulle risorse di cui alla delibera Cipe 138/2000 e sue successive modificazioni, originariamente destinata al finanziamento delle infrastrutture degli stessi Patti territoriali, con conseguente variazione delle finalizzazioni di spesa previste da tale delibera;
- nella misura di € 82.239.668,40, con somme integrate dal Ministero a valere sulle economie di cui all'art. 61, comma 9 della legge finanziaria 2003;
- per la residua somma di € 12.904.573,71, con le somme derivanti da eventuali definanziamenti dei Patti ricadenti nella Regione, ai sensi del punto 6 della delibera CIPE 26/2003, integrabili fino all'intero ammontare, con ulteriori somme a carico del Ministero a valere sulle economie di cui all'art. 61, comma 9 della legge finanziaria 2003;

2. La copertura finanziaria delle infrastrutture valutate ancora in essere, relative ai Patti di cui sopra è assicurata dalla Regione con risorse dell'Intesa Istituzionale di Programma.



3. Relativamente alle risorse anticipate dal Ministero (€ 82.239.668,40 - disponibilità DM 1729 del 26/07/04) a valere sulle economie di cui all'art.61 comma 9 delle legge finanziaria 2003, la Regione si impegna alla loro restituzione nei limiti degli importi che si renderanno disponibili dagli eventuali definanziamenti di cui al precedente Art. 9.

Art. 14
(Relazione annuale)

1. La Regione si impegna a presentare al Cipe, entro il mese di dicembre di ciascun anno, una relazione scritta sullo stato di realizzazione della regionalizzazione e dei definanziamenti, nonché sullo stato di avanzamento dei Patti, secondo lo schema convenuto (**allegato 5**).

2. La prima relazione annuale sullo stato di attuazione dei Patti territoriali, da redigere al 31 dicembre 2005, conterrà i seguenti elementi:

- Numero delle iniziative decretate con dettaglio degli investimenti, agevolazioni ed occupazione prevista a regime;
- Erogazioni effettuate;
- Numero di iniziative attivate e, ove possibile, dati sullo stato di avanzamento fisico di tale attivazione;
- Occupazione attivata;
- Rinunce e revoche (numero e dimensione finanziaria).

Art. 15
(Immissione dati nel sistema di monitoraggio del Ministero)

1. La Regione si impegna ad assicurare direttamente o indirettamente l'immissione dei dati, da parte dei soggetti responsabili, di ciascun Patto nel sistema di monitoraggio in rete del Ministero.

2. La Regione si impegna altresì a monitorare, congiuntamente al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'economia e delle finanze e con il concorso delle parti economiche e sociali, il processo di attuazione della regionalizzazione dei Patti e dei criteri di selettività, valutandone assieme l'efficacia e gli eventuali correttivi. A tal fine la Regione si impegna a collaborare, nell'ambito del comitato di coordinamento previsto al punto 5 della delibera Cipe n.16/2003, alla predisposizione di una relazione valutativa sull'efficacia complessiva dei Patti territoriali da presentare al CIPE entro la fine del 2005.

ART. 16
(Composizione delle controversie)

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Ministero e la Regione sull'applicazione delle clausole o sull'esecuzione degli obblighi di cui alla presente Convenzione così come modificata ed integrata in sede di Accordo di Programma, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione amministrativa da demandare ad un Comitato paritetico all'uopo nominato, composto da due rappresentanti di fiducia del Ministero e due rappresentanti di fiducia della Regione.



ART. 17
(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente Convenzione vincola immediatamente il Ministero e la Regione e si intenderà automaticamente modificata o integrata a seguito di specifiche eventuali indicazioni della Conferenza Stato-Regioni e della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.
2. La presente Convenzione è redatta in due originali, dei quali uno per il Ministero ed uno per la Regione.



Roma, 5. 8. 2005

Ministero delle attività produttive
Direzione Generale Coordinamento
Incentivi alle Imprese
IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Pasca di Magliano

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento
Gabinetto del Presidente
IL COORDINATORE
Dr. Antonio Massimo



Per copia conforme
all'originale

